REGOLAMENTO 9 gennaio 2014, n. 1

"PROCEDURE PER LA NOMINA E L'IMPIEGO DELLE GUARDIE ZOOFILE"
(legge regionale n. 16 del 2001)

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la delibera della Giunta regionale n. 475 del 31 ottobre 2013;
visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 12 dicembre 2013

EMANA

il seguente Regolamento regionale:

Art. 1
Procedure di nomina delle guardie zoofile

1. La domanda di nomina a guardie zoofile è inoltrata alla Regione dal Presidente dell'associazione iscritta all'albo regionale di cui all'articolo 16 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), alla quale il candidato è iscritto, nel limite massimo del 10 per cento degli iscritti all'associazione medesima.
2. I candidati che aspirano alla nomina di guardie zoofile presentano l'attestato di partecipazione ad un corso di formazione organizzato nella Regione ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 16 del 2001, ovvero l'attestato di idoneità di cui all'art. 28, comma 4 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) o presentano la qualifica di guardia zoofila volontaria e di guardia particolare giurata rilasciata dalle associazioni protezioniste alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 2001.
3. Le guardie zoofile sono nominate dal Presidente della Giunta regionale.
4. Le guardie zoofile nominate e coloro che hanno già inoltrato istanza di nomina, non in possesso dell'attestato di partecipazione ad un corso di formazione organizzato dalla Regione Campania ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 16 del 2001, acquisiscono detto attestato entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. La Regione all'atto della nomina rilascia alla guardia zoofila una tessera di riconoscimento secondo il facsimile di cui all'Allegato A.

Art. 2
Corsi di Formazione

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 16 del 2001, organizza con cadenza biennale corsi di formazione e aggiornamento per le guardie zoofile per il tramite del Centro di riferimento regionale per l'igiene urbana veterinaria (CRIUV), di cui all'articolo 3 del regolamento regionale 30 marzo 2012, n. 4 "Regolamento per il recupero, la detenzione e la reimmissione in natura della fauna selvatica in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina della attività venatoria in Campania)", o delle Aziende sanitarie locali (ASL).
2. La Giunta regionale definisce le modalità di autorizzazione dei corsi.
3. I corsi di cui al comma 1 prevedono almeno:
a) le materie di insegnamento di cui all'Allegato B;
b) la durata complessiva di centocinquanta ore di cui almeno trenta dedicate alla pratica;
c) l'esame finale.
4. L'esame è sostenuto dinanzi ad una commissione composta dal responsabile della struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria o suo delegato con funzione di Presidente, dal direttore del CRIUV o dell'ASL incaricato della direzione del corso, da un rappresentante della struttura della Giunta regionale competente in formazione del personale sanitario e da un funzionario della struttura amministrativa competente con funzioni di segretario.

Art. 3
Rapporto Giuridico

1. Le guardie zoofile collaborano a titolo volontario e gratuito con le AASSLL senza che ciò dà luogo a costituzioni di rapporto di lavoro o fa sorgere diritti di qualsiasi natura.
2. Ogni associazione fornisce alle guardie zoofile iscritte idonea copertura assicurativa per eventuali infortuni e responsabilità civile verso terzi conseguenti alle attività svolte nella qualità.

Art. 4
Attività delle guardie zoofile volontarie

1. Le guardie zoofile operano per conto delle associazioni cui sono iscritte e svolgono le loro attività in collaborazione con l'ASL competente sulla sede operativa dell'associazione.
2. Le guardie zoofile, nell'ambito della programmazione dell'ASL competente, espletano le seguenti attività:
a) promuovere e diffondere informazioni sulla legislazione vigente in materia di tutela del benessere animale;
b) supportare il personale dell'ASL nei sopralluoghi attinenti al benessere degli animali e negli accertamenti tecnico-sanitari relativi al controllo del randagismo e alla verifica dei danni riferibili a cani randagi inselvatichiti;
c) vigilare sul rispetto delle norme sul benessere animale e sulla prevenzione del randagismo e segnalare all'ASL ed alla polizia municipale competenti per territorio le violazioni alle predette norme attraverso una relazione scritta, se possibile corredata di documentazione fotografica.
3. Il programma di attività delle guardie zoofile, redatto dall'ASL competente, previa richiesta delle associazioni cui le stesse sono iscritte, è riferito ad un periodo di tempo non superiore a tre mesi e comprende i nominativi delle guardie zoofile coinvolte, l'ambito territoriale e le attività di collaborazione previste.
4. Le guardie zoofile a seguito di ogni attività espletata, trasmettono un'apposita relazione all'ASL competente ed all'associazione cui sono iscritte.

Art. 5
Rendiconto delle attività

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno le associazioni iscritte all'albo regionale forniscono alla Regione ed all'ASL competente sulla sede operativa una relazione dettagliata sull'attività.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno le AASSLL trasmettono alla Regione una relazione sull'attività svolta in materia di tutela del benessere degli animali e di prevenzione del randagismo dalle guardie zoofile che operano nei territori di propria competenza, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 4.

Art. 6

Doveri e norme di comportamento delle Guardie Zoofile Volontarie

1. Ogni guardia zoofila è tenuta all'osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative e dalle direttive regionali in materia.
2. Le guardie zoofile, nell'espletamento delle attività di cui all'articolo 4:
   a) esibiscono la tessera di riconoscimento fornita dalla Regione, per assicurare la massima visibilità e riconoscibilità della guardia zoofila e della natura volontaria delle attività;
   b) operano con prudenza, diligenza e perizia;
   c) assicurano corrette azioni di relazione e di comportamento;
   d) assicurano il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
   e) indossano vestiario e dotazioni tali da non ingenerare confusione con le funzioni e le attività di competenza di altri organismi di controllo.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

Allegato A

Tesserino di riconoscimento per guardia zoofila
(Articolo 1, comma 5)

FRONTE

Foto	**Cognome e Nome della guardia zoofila:** _____ data di nascita: _____ luogo di nascita: _____ codice fiscale: _____ Associazione _____ Decreto di nomina: _____

Tesserino di riconoscimento n ..... (art. 15, Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 16)

RETRO

Art. 15, Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 16.

Tesserino di riconoscimento
per guardia zoofila n .....

Regione Campania

Allegato B

Materie d'insegnamento per i corsi di formazione e aggiornamento delle guardie zoofile
(Articolo 2, comma 3, lettera a)

- etologia delle specie domestiche e selvatiche;
- principali zoonosi: individuazione e valutazione dei rischi;
- normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale in materia di randagismo e benessere animale - tutela giuridica degli animali;
- fauna selvatica in ambiente urbano, extraurbano e rurale;
- elementi di base giuridico-amministrativi sul ruolo e sui compiti delle guardie zoofile;
- definizione della norma penale, caratteri e principi informatori, nozioni di reato e sue distinzioni, circostanze escludenti e aggravanti la pena, concorso di reato, nozioni di tentativo di reato, concorso di legittima difesa;
- sicurezza negli ambienti di lavoro correlata al contatto con gli animali.

Note

Articolo 1, comma 2.
La disposizione prevista dal comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, benché abrogata dal comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), è da considerarsi ancora applicabile in forza del rinvio fisso contenuto nell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo), di cui il regolamento costituisca stretta attuazione.

Lavori preparatori

La Giunta regionale, con deliberazione n. 475 del 31 ottobre 2013 ha approvato la proposta di regolamento, ad iniziativa del presidente della Giunta regionale Stefano Caldoro.
Acquisita dal Consiglio regionale in data 7 novembre 2013, con il n. 488 del registro generale ed assegnata alla V Commissione consiliare permanente per l'esame.
Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 12 dicembre 2013.

Riferimenti normativi

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Commi 1, 2 e 4.

Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 16: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

Articolo 13: "Educazione e formazione.".
Comma 4: "4. La Regione altresì istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le AA.SS.LL., l'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, gli Ordini Professionali e le Associazioni animaliste e protezioniste regionali, nell'ambito del piano di formazione professionale, corsi di formazione ed aggiornamento per guardie zoofile, di qualificazione del personale dei servizi veterinari delle AA.SS.LL. e di quello addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti.".

Articolo 16: "Istituzione Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.**".**
"1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Albo delle associazioni per la protezione degli animali.
2. Le associazioni che fanno richiesta di iscrizione all'Albo di cui al comma 1 devono essere costituite con atto pubblico e devono operare nella Regione da almeno un anno.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo le associazioni devono presentare domanda scritta al Presidente della Giunta regionale, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità protezionistiche e l'assenza di lucro, il bilancio dell'anno in corso, il bilancio dell'anno successivo, un curriculum dell'associazione che documenti l'attività svolta.
4. La Regione può erogare alle associazioni iscritte l'Albo contributi annuali per la realizzazione di progetti specifici di tutela e protezione degli animali.
5. Ciascuna associazione dovrà presentare rendiconto semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti finanziati.".

Note all'articolo 2.

Comma 1.

Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 16 già citata nella nota all'articolo 1.

Articolo 13, comma 4 già citato nella nota all'articolo 1..